Parere in merito ad una proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 202 del 4 settembre 1975, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 27 agosto 1975 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 137ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 febbraio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 27 agosto 1975,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza il 23 settembre 1975, di incaricare la sezione «Agricoltura» di predisporre il parere e la relazione sull'argomento,

visti i propri precedenti lavori in materia, e in particolare il parere emesso il 28 settembre 1966 (1),

vista la relazione presentata dal sig. Bourel, relatore,

visto il parere della sezione «Agricoltura» nel corso della riunione del 5 febbraio 1976,

visto quanto deliberato nel corso della 137ª sessione plenaria del 25 e 26 febbriao 1976 (seduta del 25 febbraio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità meno 2 astensioni:

Il Comitato approva la proposta modificata di direttiva, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. *Contenuto e forma della nuova proposta*

1.1.1. Il Comitato rammenta anzitutto che il 28 settembre 1966 esso aveva adottato all'unanimità il parere sulla prima proposta di direttiva concernente tale argomento. Quasi dieci anni sono quindi trascorsi prima di sottoporre al Consiglio una proposta modificata. Il Comitato è dell'avviso che con un ritmo del genere non si potranno compiere dei progressi nel campo della libera circolazione dei prodotti alimentari nell'ambito della CEE e giudica indispensabile che il Consiglio dimostri effettivamente la sua volontà politica di porre fine alle procedure dilatorie che hanno sinora caratterizzato l'armonizzazione delle legislazioni alimentari.

1.1.2. Nel caso in parola, è ovvio che l'adesione dei nuovi Stati membri abbia sollevato difficili problemi, dato che in tali paesi le abitudini in

(1) GU n. 63 del 3. 4. 1967, pag. 986/67.

materia di fabbricazione e di consumo di confetture sono spesso diverse da quelle degli Stati membri originari.

1.1.3. L'attuale forma della nuova proposta di direttiva è dovuta al desiderio di tener conto della realtà dei consumi. Il documento mira infatti ad armonizzare le norme per la fabbricazione e la presentazione di sette categorie di prodotti, cui sono attribuite delle «denominazioni riservate», ma obbligatorie. Rispetto a tutti i prodotti della categoria «confetture», si tratta dunque di un'armonizzazione parziale.

1.1.4. Per ragioni di principio, il Comitato economico e sociale si è sempre espresso a favore dell'armonizzazione totale, specie in campo alimentare. A suo giudizio, infatti, tale forma di armonizzazione è la sola che tiene conto contemporaneamente dell'interesse fondamentale di proteggere i consumatori e della necessità di porre le produzioni della Comunità in condizioni di concorrenza uguali.

Tuttavia, il Comitato può approvare l'attuale proposta di armonizzazione parziale purché l'armonizzazione totale venga considerata un obiettivo da conseguire entro un termine ben definito e purché siano soddisfatte talune condizioni ben precise, cioè:

— le sette categorie cui si applica la direttiva devono corrispondere ai tipi di prodotto di maggior consumo negli Stati membri. Pertanto, si può ritenere che il numero dei prodotti che rimangono soggetti alle legislazioni nazionali sia limitato. Nel caso non ipotetico in cui nuovi prodotti venissero introdotti nei mercati della Comunità, essi dovrebbero rapidamente formare oggetto di una nuova categoria armonizzata (denominazione riservata e norme di fabbricazione);

— i prodotti che non rientrano nelle sette categorie saranno in ogni caso soggetti a norme di carattere generale (la direttiva attualmente in preparazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari oppure la proposta di direttiva concernente gli alimenti dietetici);

— l'armonizzazione delle norme relative a ciascuna delle sette categorie deve essere totale, in caso contrario sarebbe preferibile rinunciare a qualsiasi sforzo di armonizzazione.

1.1.5. Ora il Comitato constata che con gli articoli 2, paragrafo 2, 9 e 13, paragrafo 1, la proposta di direttiva introduce delle possibilità di derogare a tale principio. Pur essendo consapevole delle difficoltà esistenti in taluni Stati membri, il Comitato manifesta il proprio rammarico per l'orientamento adottato. Esso suggerisce che tali deroghe vengano limitate agli Stati predetti e che ne venga precisata la durata.

1.2. *Applicabilità della proposta di direttiva ad altri prodotti alimentari*

1.2.1. In linea di massima, il Comitato ritiene che, ove in un prodotto alimentare venga usato come componente parziale (ripieno, decorazione, ecc.) un prodotto delle sette categorie oggetto della proposta di direttiva, non sia obbligatorio usare le relative denominazioni. Tuttavia, qualora venisse usata una di tali denominazioni il componente parziale deve corrispondere al prodotto cui si riferisce detta denominazione.

1.2.2. In taluni Stati esistono però delle tradizioni. In particolare, nei paesi di lingua inglese il termine «jelly», da solo o in parole composte, viene spesso impiegato per definire componenti di altri prodotti alimentari, senza che ciò generi confusione per il consumatore.

1.2.3. Il Comitato chiede che la proposta di direttiva definisca con chiarezza tali possibilità e preveda disposizioni in materia.

1.3. *Connessioni tra la direttiva in esame e altre direttive che dovranno essere predisposte o che sono in corso d'elaborazione*

Il Comitato rileva che per vari aspetti già citati (vedi punti 1.1.4. e 1.2.) e per altri importanti problemi, specie le disposizioni relative all'etichettatura, una giusta comprensione e soprattutto una corretta applicazione della direttiva in esame presuppongono l'esistenza di altre direttive, segnatamente in materia di alimenti dietetici, di prodotti della biscotteria e della pasticceria su scala industriale, dell'industria dolciaria, e in particolare una direttiva sull'etichettatura dei prodotti alimentari che consideri i seguenti aspetti: testo, immagini e presentazione generale.

Il Comitato rammenta che esso si è appena pronunciato all'unanimità per una revisione dell'elenco dei coloranti, esprimendo nella stessa occasione il parere che occorra vigilare affinché non vengano superate le dosi giornaliere ammissibili, ciò che implica necessariamente un esame delle singole derrate alimentari sotto questo aspetto specifico.

Il Comitato pone l'accento sull'urgenza e sull'importanza delle suddette direttive, senza le quali

non sarà possibile né assicurare ai consumatori una perfetta applicazione della direttiva sulle confetture, né garantire ai fabbricanti della Comunità condizioni uguali in materia di concorrenza.

1.4. *Problemi di traduzione*

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di un rigoroso confronto dei testi nelle varie lingue ricorrendo agli esperti per i prodotti in parola. In un settore così specifico, errori di terminologia possono comportare gravi conseguenze per quanto concerne l'interpretazione dei testi.

2. **Osservazioni particolari**

Visti

Il Comitato ritiene che sia insufficiente riferirsi soltanto all'articolo 43 del trattato di Roma. Considerato che la proposta di direttiva prevede l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, il Comitato chiede che venga fatto espressamente riferimento all'articolo 100.

Articolo 1

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di accertare, nelle diverse lingue, l'equivalenza delle denominazioni delle sette categorie di confetture che formano oggetto dell'armonizzazione. Tuttavia, è necessario accertarsi che le denominazioni adottate si applicano effettivamente a prodotti corrispondenti alle definizioni dell'allegato I. Ad esempio, si dovrebbe essere certi che la denominazione « preserve », utilizzata correntemente nel Regno Unito, corrisponda appunto alla categoria di prodotti indicata in tale articolo con la denominazione « jam ».

Articolo 2, paragrafo 2

Il Comitato non può approvare il paragrafo 2, che consente agli Stati membri di limitare gli scambi dei prodotti la cui denominazione figura all'articolo 1.

A giudizio del Comitato, infatti, l'impostazione della direttiva, che consiste nell'assoggettare a prescrizioni uniformi le « confetture » corrispondenti ai tipi molto diffusi in otto Stati della Comunità ed aventi un tenore di sostanza secca solubile pari o superiore al 61%, nonché le « confetture a basso tenore di zucchero » (tenore di sostanza secca solubile a partire dal 30%), le quali rappresentano l'aliquota principale del mercato delle confetture in Danimarca, può generare soltanto confusione. Per le confetture con un contenuto di zucchero inferiore, c'è una certa richiesta da parte dei consumatori di altri paesi, tuttavia, non ci sono ancora elementi sufficienti per valutare come debba essere elaborata una legislazione armonizzata concernente tali prodotti al fine di soddisfare nel modo migliore la richiesta.

Il Comitato chiede pertanto:

— di modificare l'articolo 2 onde assicurare la libera circolazione per i prodotti che attualmente figurano all'articolo 1 e il cui tenore minimo di sostanza secca solubile è pari o superiore al 61% e

— che la Commissione segua con attenzione gli sviluppi riguardanti le confetture aventi un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 61% e che, appena disporrà degli elementi all'uopo necessari, essa presenti una proposta di direttiva complementare riguardante la denominazione, le prescrizioni inerenti alla composizione, le regole di etichettatura e la delimitazione dei tassi massimi per i conservativi che possono essere utilizzati. A tale proposito, dato che per la conservazione di tali tipi di confetture aventi basso tenore di zucchero deve essere considerato inevitabile l'impiego di forti dosi di conservativi, il Comitato economico e sociale insiste affinché sul contenitore vengano obbligatoriamente menzionate la natura dei vari additivi impiegati nonché la loro percentuale nella composizione del prodotto offerto ai consumatori.

Articolo 6, paragrafo 1

Il Comitato chiede che al paragrafo 1, lettera b), venga soppresso l'obbligo della menzione del numero di frutti impiegati, e ciò in considerazione del fatto che l'enumerazione di tali frutti è comunque obbligatoria. In ogni caso il Comitato osserva che nel quadro della definizione della « confettura extra » possono esistere altre denominazioni particolari, ad esempio « quattro frutti rossi ». Il Comitato ritiene che un nuovo articolo dovrebbe enumerare tali denominazioni, le quali potrebbero quindi essere mantenute nei vari Stati.

Inoltre esso chiede che, ove ci siano tre o più frutti, nella denominazione figuri il termine « miscuglio di frutti ».

Il Comitato chiede che venga soppressa la lettera c) del paragrafo 1.

Articolo 6, paragrafo 2

Il Comitato constata quante difficoltà sono causate dal problema della menzione, da apporre sull'etichetta, riguardante sia i frutti, sia lo zucchero, visto che non esistono mezzi di controllo del tutto sicuri.

Si potrebbe ritenere che la cosa più semplice sia controllare la percentuale dello zucchero. Tuttavia, tale percentuale varia a seconda della quantità di frutti utilizzati.

Il Comitato insiste pertanto sull'assoluta necessità di incorraggiare le ricerche miranti a mettere a punto soddisfacenti metodi di controllo, in mancanza dei quali le menzioni sull'etichetta possono costituire una falsa protezione dei consumatori.

Ciò premesso, il Comitato ritiene che la soluzione che presenta minori aspetti negativi sia quella di indicare sull'etichetta la quantità di frutti utilizzati nella fabbricazione.

La seconda riga del paragrafo in esame andrebbe quindi modificata nel seguente modo:

« ... percentuale di peso *impiegato* rispetto al prodotto finito,... ».

Il Comitato suggerisce tuttavia, per maggiore chiarezza, di sostituire tali disposizioni con la seguente indicazione: « x ... grammi di frutti per x ... grammi di prodotto finito » o qualsiasi altra indicazione analoga. Il Comitato è consapevole che con tale tipo di soluzione il problema del controllo dei prodotti importati continuerà ad essere molto difficile.

Articolo 6, paragrafo 5

Il Comitato deplora che per i prodotti in parola non sia ancora stato possibile adottare una posizione comunitaria riguardo all'etichettatura di additivi; esso esprime l'auspicio che vengano accelerati i lavori in materia.

Articolo 6, paragrafo 6

Il Comitato chiede che il peso netto venga indicato anche quando la quantità dei prodotti è inferiore ai 100 gr. La fine del paragrafo in oggetto va pertanto modificata in tal senso.

Articolo 9

Il Comitato richiama ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'articolo in esame non può favorire la libera circolazione dei prodotti considerati; esso rimanda quindi alle osservazioni generali (punto 1-3). Il Comitato auspica che tali disposizioni vengano armonizzate con la massima sollecitudine nel senso d'informare il consumatore nel modo più chiaro possibile circa i prodotti che gli vengono offerti.

Articolo 11

Il Comitato sottolinea la necessità di disporre quanto prima di metodi comuni d'analisi, specie avvalendosi dei lavori già compiuti a livello internazionale.

Articolo 13

Il Comitato chiede che l'articolo in oggetto venga riveduto e rimanda alle osservazioni formulate in merito al paragrafo 2 dell'articolo 2.

Articolo 14 - lettera b)

Il Comitato rimanda alle osservazioni di carattere generale che figurano al punto 1-3.

Articolo 15

Il Comitato chiede che nel testo francese il brano di frase « veillent... à communiquer » venga sostituito con « communiquent ».

Il Comitato chiede inoltre che sia soppresso il termine « essentielles » in quanto la Commissione deve ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie.

Allegati

Il Comitato rimanda alle osservazioni formulate nella relazione della sezione « Agricoltura ».

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Nel corso dei dibattiti sono state respinte le seguenti proposte d'emendamento:

Punto 1.1.4.

Inserire il seguente testo dopo il primo capoverso del punto suddetto:

« Ciò non deve comunque significare in alcun caso che d'ora innanzi ogni impiego della denominazione « marmellata » venga obbligatoriamente limitato, in tutte le lingue della Comunità tranne una, ad un determinato tipo di prodotto, come prescritto fino ad oggi solo in un altro Stato membro. Intervenire in modo così radicale ed autoritario negli usi tradizionali della maggior parte delle popolazioni allo scopo di evitare che il consumatore venga tratto in inganno non è né indispensabile né opportuno dal punto di vista psicologico se si vogliono accrescere i consensi all'azione di unificazione europea ».

Motivazione

In vari Stati membri le norme e le abitudini in materia di consumi portano per tradizione ad una distinzione fra confetture e marmellate. Se in avvenire i due tipi di prodotti potranno essere messi in vendita come confetture i consumatori pagheranno probabilmente prezzi troppo elevati per i medesimi prodotti del tipo « marmellata ».

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 8, voti contrari: 18, astensioni: 8.

Articolo 9

Sopprimere il suddetto capoverso.

Motivazione

Oltre all'interesse della libera circolazione delle merci va preso in considerazione anche quello della tutela e dell'informazione dei consumatori, le quali hanno raggiunto un considerevole livello in taluni Stati membri, livello che apparentemente non ancora tutti i governi degli Stati membri intendono raggiungere. Un'armonizzazione della protezione dei consumatori dovrebbe, di massima, essere però attuata al livello più elevato possibile e non dovrebbe in alcun caso portare all'annullamento di un adeguato progresso.

Esito della votazione

Respinti all'unanimità.

In seguito ad emendamenti approvati nel corso dei dibattiti è stata soppressa la seguente parte del parere della sezione:

Articolo 2, paragrafo 2

« La sezione non può approvare il paragrafo 2, che consente agli Stati membri di limitare gli scambi dei prodotti la cui denominazione figura all'articolo 1.

A giudizio della sezione, infatti, l'impostazione adottata nella direttiva, che consiste nell'assoggettare a prescrizioni omogenee le "confetture" corrispondenti ai tipi molto diffusi in otto Stati della Comunità ed aventi un tenore di sostanza secca solubile superiore al 61%, nonché le "confetture a basso tenore di zucchero" (tenore di sostanza secca solubile a partire dal 30% e in media del 50% circa) può generare soltanto confusione. Ora si constata che questo ultimo tipo di prodotti, fabbricati attualmente soprattutto in Danimarca, forma oggetto di una certa domanda da parte dei consumatori di altri Stati.

La sezione chiede dunque che l'articolo 2 venga modificato nella duplice prospettiva di:

a) assicurare la libera circolazione per i prodotti che attualmente figurano all'articolo 1 e il cui tenore minimo di sostanza secca solubile è pari o superiore al 61%;

b) adottare per le confetture aventi un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 61% delle disposizioni specifiche che fissino le denominazioni, le prescrizioni inerenti alla composizione e le regole di etichettatura e che autorizzino eventualmente l'uso di additivi.

La sezione chiede pertanto che sia prevista una categoria supplementare per confetture aventi "basso tenore di zucchero". Essa attende di conoscere le proposte della Commissione al riguardo ».

Parere in merito ad una proposta di direttiva relativa all'elenco comunitario delle agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 44 del 26 febbraio 1976, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 gennaio 1976 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 137ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 febbraio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 21 gennaio 1976,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione « Agricoltura », conformemente alla procedura d'urgenza prevista dagli articoli 46 e 47 del regolamento interno, il compito di predisporre i lavori in materia,

visti i precedenti lavori in merito a tale argomento e più particolarmente il parere del 30 gennaio